APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 24 FEBBRAIO 1940, RELATIVE AL TRAFFICO DI FRONTIERA ED ALLA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO

Art. 9 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)

1. I seguenti oggetti saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione temporanea, se appartenenti agli abitanti della zona di frontiera e siano da questi condotti o trasportati nella zona di frontiera dell'altro Stato per gli scopi rispettivamente indicati:

a) animali da lavoro, macchine agricole, strumenti ed attrezzi, per essere temporaneamente adoperati in lavori agricoli o forestali;

b) animali di ogni specie per il pascolo giornaliero, per essere sottoposti a trattamento veterinario, ferrati o pesati;

c) macchine, attrezzi agricoli e forestali ed oggetti in genere per l'uso casalingo o personale, per essere riparati;

d) cereali, legumi, semi e frutti oleosi, canapa, lino, cortecce e simili altri prodotti delle zone di frontiera, per essere puliti, macinati, spremuti, sgranati, battuti od essere sottoposti ad altro trattamento; legname per essere tagliato, spaccato o segato in tavole o in travi; in quanto tutto cio' serva ai bisogni degli abitanti della zona di frontiera e sia necessario rivolgersi ai molini, alle spremiture, alle segherie o ad altri opifici situati nell'altra zona. I prodotti ottenuti dalle lavorazioni dovranno essere riesportati o reimportati nella quantita' corrispondente agli usuali rendimenti. I sottoprodotti, se sono soggetti a diritti di confine, dovranno essere riportati o sdoganati;

e) strumenti portati dai medici, dai veterinari e dalle levatrici per l'esercizio della loro professione; oggetti del culto portati dai sacerdoti, dai loro assistenti o dai fedeli per la celebrazione di funzioni religiose; attrezzi ed utensili portati dagli operai per l'esercizio del loro mestiere;

f) armi da caccia con le relative munizioni; attrezzi da caccia, da pesca e da sport in genere, purche', per quanto concerne la caccia e la pesca, queste e le armi e gli attrezzi che si vogliono importare siano permessi nella zona di frontiera dove deve farsene uso;

g) veicoli di ogni sorta, animali da tiro, cavalcature e animali da soma che passano il

confine per trasportare persone o merci dall'una all'altra zona di frontiera o per andare a prenderne. Questa facilitazione non si applica agli autoveicoli in servizio pubblico o di noleggio che vanno a prendere carico di persone o di merci nella zona di frontiera dell'altro Stato. La facilitazione si estende ai finimenti da tiro e da sella ed agli oggetti di equipaggiamento dei veicoli, nonche' ai foraggi ed ai materiali necessari al funzionamento dei veicoli stessi. I foraggi ed i materiali sopravanzati al consumo dovranno essere riportati.

2. Le dogane delle Parti contraenti avranno facolta' di prescrivere che la riesportazione e la reimportazione degli oggetti sopraindicati sia garantita dal deposito dell'ammontare dei diritti di confine o da fidejussione di persona meritevole di fiducia.

3. Le dogane potranno esonerare dalla cauzione le persone loro note come meritevoli di fiducia. Di regola non sara' chiesta cauzione ne' altre formalita' doganali nei casi previsti al n. 1 lettere e) ed f).

4. Per i veicoli, gli animali, le macchine agricole e gli attrezzi da lavoro che passano ripetutamente il confine potranno anche essere rilasciati documenti doganali con validita' fino a un anno.

Versione in vigore dal 2 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940, relative al traffico di frontiera ed alla repressione del contrabbando
Estremi	Legge 30 maggio 1940, n. 835
Partizione	Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-stipulate-in-roma-fra-l-italia-e-la/convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it